

TORNATA DEL 17 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazioni sui progetti di legge concernenti: la soppressione dei magistrati del Consolato e la creazione di un tribunale di commercio nelle città di Torino e di Nizza; la facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario dell'imposta pel 1855 — Presentazione di progetti di legge riguardanti: le norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per la formazione degli atti pubblici nell'interesse dei militari e di altre persone che trovansi al seguito dell'esercito; l'ordinamento degli uscieri presso le Corti d'appello, i tribunali e le giudicature; la facoltà alla divisione amministrativa d'Ivrea di oltrepassare il limite ordinario dell'imposta per un decennio; alla divisione amministrativa di Vercelli di contrarre un mutuo, ed alle provincie di Vercelli e Casale di eccedere pel 1855 il limite ordinario della loro imposta; una maggiore spesa occorrente per l'ampliamento del porto di Arona — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della tariffa giudiziaria in materia civile — Il senatore De Margherita riferisce sulle petizioni degli attuari — Incidente in ordine alle medesime — Parlano il ministro di grazia e giustizia ed i senatori Sclopis e De Margherita — Adozione delle conclusioni dell'ufficio centrale pel rinvio delle suddette petizioni al ministro di grazia e giustizia — Osservazione del senatore Di Custagneto sull'articolo unico del progetto — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo unico e della relativa tariffa — Discussione del progetto di legge concernente i commissari di leva — Dichiarazioni del senatore Giacinto di Collegno, relatore — Approvazione dei singoli articoli e dell'intero progetto — Discussione ed approvazione dei progetti di legge relativi: alla soppressione del magistrato del Consolato e creazione di un tribunale di commercio nelle città di Torino e Nizza; alla facoltà della divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario della sua imposta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di un sunto di molte petizioni.

QUARELLI, segretario, legge:

- | | |
|---|--|
| 1236. Ottocento settantun cittadini del comune di Bra, | 1252. I canonici e sacerdoti della vicaria di Bagnasco, diocesi di Mondovì, |
| 1237. Diversi abitanti del comune di Battifollo, provincia di Mondovì, | 1253. — di Bene, diocesi di Mondovì, |
| 1238. Il Capitolo e clero dell'insigne collegiata e parrocchiale di Triora, diocesi di Ventimiglia, | 1254. — di Calizzano, diocesi di Mondovì, |
| 1239. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Frabosa, diocesi di Mondovì, | 1255. — di Millesimo, diocesi di Mondovì, |
| 1240. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Villanova, diocesi di Mondovì, | 1256. — di Cuornè, diocesi di Torino, |
| 1241. I canonici e sacerdoti della vicaria di Ceva, diocesi di Mondovì, | 1257. I patroni dell'insigne collegiata di Revello, |
| 1242. — di Niella Tanaro, diocesi di Mondovì, | 1258. Duecento sessantanove abitanti del comune di Sassello, provincia di Savona, |
| 1243. — di Mondovì, diocesi di Mondovì, | 1259. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di S. Giuseppe d'Asti, |
| 1244. — di Chiusa, diocesi di Mondovì, | 1260. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di Santa Teresa di Torino, |
| 1245. — di Dogliani, diocesi di Mondovì, | 1261. La Congregazione dell'oratorio di San Filippo di Mondovì, |
| 1246. — di Garesio, diocesi di Mondovì, | 1262. Il conte e cavaliere Vincenzo Ferrero Ponziglione di Borgo d'Alè, |
| 1247. — di Lisio, diocesi di Mondovì, | 1263. I parrochi dalla città e borghi di Torino, |
| 1248. — di Monesiglio, diocesi di Mondovì, | 1264. Seicento quaranta abitanti del comune di Cuornè, |
| 1249. — di Pamparato, diocesi di Mondovì, | 1265. Cento trentotto abitanti del comune di Bistagno, |
| 1250. — di Morozzo, diocesi di Mondovì, | 1266. Duecento ventinove abitanti del comune di Triora, |
| 1251. — di Carrù, diocesi di Mondovì, | 1267. Il ministro provinciale dei Minori Osservanti della provincia di Genova, |
| | 1268. Il vicario provinciale degli Agostiniani scalzi della provincia di Genova, |
| | 1269. I consiglieri unitamente a settantanove individui del comune di Rossiglione, |

1270. Centa settantatré individui del comune di Celle,
 1271. Cento sei individui del comune di Stella, provincia di Savona,
 1272. Cento otto individui del comune di Stella Camerana,
 1273. Ottocento cinquantaquattro individui del comune di Varazze, provincia di Savona,
 1274. Lorenzo Garbarini, arciprete di Rossiglione, provincia di Genova,
 1275. Trecento ventidue abitanti del comune di Pieve, provincia d'Oneglia,
 1276. I religiosi del convento di San Francesco d'Albaro,
 1277. Le monache Agostiniane del monastero di San Sebastiano in Genova,
 1278. Le monache Romite mendicanti del monastero di San Giovanni Battista in Genova,
 1279. Le monache del monastero di Santa Maria in Passione in Genova,
 1280. Le religiose professe Domenicane del monastero de' Santi Giacomo e Filippo di Genova,
 1281. I religiosi professi Domenicani di Santa Maria Castello in Genova,
 1282. Le monache del monastero di S. Silvestro in Genova,
 1283. Le religiose professe Agostiniane del monastero di Sant'Ignazio e Santa Maria Maddalena in Genova,
 1284. I religiosi Agostiniani della Consolazione di Genova,
 1285. Le religiose professe del monastero di Santa Chiara in Albaro,
 1286. Mille trecento cinquantun individui della provincia di Genova, sottoscritti in distinti fogli aventi tutto lo stesso modulo,
 1287. Trecento nove abitanti della borgata di Levaldiga,
 1288. Quarantadue abitanti del comune di Murialdo, provincia di Savona,
 1289. Quarantun abitanti del comune di Rocchetta Cengio, provincia di Savona,
 1290. Le Carmelitane scalze di Moncalieri,
 1291. I canonici e diversi abitanti del comune di Solero,
 1292. Le Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento di Torino,
 1293. La madre superiora delle Suore di Carità del monastero di Grignasco, provincia di Novara,
 1294. I sacerdoti di Nizza Marittima,
 1295. I Consigli delegati dei comuni di Dolcesacqua, Isola Bona, Rocchetta, Apricale e Perinaldo, provincia di San Remo,
 1296. La suor Teresa Agostina Ottolini, monaca professa nel monastero di Santa Chiara di Vercelli,
 1297. Seicento cinquanta individui dei piani di Mondovì,
 1298. Duecento ottantanove individui del comune di Buttigliera, provincia d'Asti,
 1299. Trecento quarantan individui del comune di Chieri,
 1300. Sessantun individui del comune di Vergano Superiore, provincia di Novara,
 1301. Duecento cinque individui del comune di Garlasco, provincia di Mortara,
 1302. Cento diciotto individui del comune di Boca, provincia di Novara,
 1303. Ottocento sedici individui del comune di Borgomanero, provincia di Novara,
 1304. Trecento individui del comune di Sarzana, provincia della Spezia,
 1305. Cento quarantatré individui compreso il sindaco, il vice-sindaco ed i consiglieri del comune di Salto, provincia d'Ivrea,
 1306. Duecento trentasei individui compreso il Consiglio comunale di Cureggio, provincia di Novara,
 1307. Il parroco di Sant'Antonio di Murialdo, diocesi di Mondovì,
 1308. Trentasei individui della parrocchia di Pino Torinese,
 1309. I canonici della collegiata di Chieri, unitamente ai parroci e clero della stessa vicaria,
 1310. Cento dieci abitanti del comune di Lequio,
 1311. Trecento settantasei cittadini della provincia di Pallanza,
 1312. Diversi cittadini della borgata di Brolo, frazione di Nonio e del comune di Quarna Superiore,
 1313. La vicaria d'Intra,
 1314. Quattrocento quattro individui della città di Genova,
 1315. Ottantotto individui del comune di Quarto, provincia d'Asti,
 1316. Il padre provinciale de' Minori Riformati, unitamente ai padri Definitori del Governo Supremo de' cinque conventi di Nizza Marittima,
 1317. Duecento trentun abitanti del comune di Varazze,
 1318. Il clero del comune di Voltaggio,
 1319. Duecento due abitanti del comune di Campofreddo,
 1320. Diversi abitanti del comune di Rialto, provincia di Albenga,
 1321. Diversi abitanti del comune di Quiliano,
 1322. I padri Carmelitani di Sardegna.
 1323. Il provinciale dei padri Carmelitani calzati in Sardegna,
 1324. Quattrocento sessantasette individui del comune di Albissola Superiore,
 1325. Trecento quattordici individui del comune di Sezze, provincia d'Alessandria,
 1326. Gli oblati di M. V. della casa della SS. Annunziata in Nizza Marittima,
 1327. — della Consolata in Torino,
 1328. — di San Ponzio presso Nizza marittima,
 1329. — della Madonna delle Grazie a Livorno Vercellese,
 1330. — di Pinerolo,
 1331. I parroci e sacerdoti della vicaria di San Michele, diocesi di Mondovì,
 1332. I canonici, parroci e sacerdoti della vicaria di Ormea, diocesi di Mondovì,
 1333. Diversi abitanti del comune di Mollare,
 1334. — del comune di Murialdo,
 1335. — della borgata di Lavagnola,
 Domandano il rigetto della legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.
 1336. Seicentotré abitanti della città d'Ivrea,
 1337. Cento quarantatré abitanti del comune di Lessole, provincia d'Ivrea,
 1338. Cento sessantasei abitanti del comune di Mercanasco, provincia d'Ivrea,
 1339. Duecento trenta abitanti dei comuni di Borgomasino, Vico, Novareglia, Bairo e d'Azeglio, prov. d'Ivrea,
 1340. Cento sessantun abitanti del comune di Scarmagno, provincia d'Ivrea,
 1341. Cento sessantaquattro abitanti dei comuni di Valfrè, Perosa e San Martino Perosa, provincia d'Ivrea,
 1342. Duecento ottantotto abitanti dei comuni di Settimo Vittone, Quassolo, Borgo Franco, Nomaglio e Carema,
 1343. Quarantaquattro abitanti del comune di Brosso, provincia d'Ivrea,

1344. Cinquantacinque abitanti dei comuni di Romano, Caluso e Tina, provincia d'Ivrea,
1345. Settantasette abitanti del comune di Vische, provincia d'Ivrea,
1346. Cento ventitrè abitanti del comune di Vestignè, provincia d'Ivrea,
1347. Duecento sessantotto abitanti dei comuni di Agliè, Ozegna, Drusacco, Chiaverano, Quincinetto e Monestrutto.
1348. Cento settantacinque abitanti del comune di S. Giorgio Canavese,
1349. Cento novantotto abitanti dei comuni di Strambino, Borgiallo e Cintano,
1350. Cento settantasette abitanti dei comuni di Transella, Caravino e Maglione,
1351. Cento quarantotto abitanti del comune di Castellamonte,
1352. Cento ottantun abitanti dei comuni di Sale Castelnovo, Campo, Villa Castelnovo, Cuornè e Cesnola,
1353. Cinquantun abitanti del comune di Ronco, provincia d'Ivrea,
1354. Il Consiglio delegato del comune di Quattordio, provincia d'Alessandria,
1355. — di Gozzano, provincia di Novara,
1356. — di Monastero, provincia d'Acqui,
1357. — di Costigliole, unitamente a 58 abitanti dello stesso comune,
1358. Il sindaco unitamente a 46 abitanti del comune di Momberecelli, provincia d'Asti,
1359. Il Consiglio comunale di Bòzzole, provincia di Casale, unitamente a 28 abitanti dello stesso comune,
1360. — di Millesimo, provincia di Savona,
1361. — di Oliva, con trentanove abitanti di quel comune,
1362. Settantun abitanti del comune di Cumiana, provincia di Pinerolo,
1363. Trentasei abitanti del comune di Cava, provincia di Mortara,
1364. Cinquantaquattro abitanti del comune di Bioglio, provincia di Biella,
1365. Novantasette abitanti del comune di Zerbolò, provincia di Lomellina,
1366. Quarantatré abitanti del comune di Belvedere,
1367. Trentadue abitanti del comune di San Paolo, provincia di Biella,
1368. Settantadue abitanti del comune di Campiglia, provincia di Biella,
1369. Cinquantatré abitanti del comune di Cassine, provincia d'Alessandria,
1370. Cinquantaquattro abitanti del comune di Montaldo Scarampi, provincia d'Asti,
1371. Cinquantasette abitanti del comune di Orbassano, provincia di Torino,
1372. Ventinove abitanti del comune di Lesa, provincia di Pallanza,
1373. Trentasei abitanti del comune di Belgirate, provincia di Pallanza,
1374. Ventiquattro abitanti del comune di Mombaruzzo, provincia d'Acqui,
1375. Ventisette abitanti del comune di Tràrego, provincia di Pallanza,
1376. Cento sette abitanti della città di Pallanza,
1377. Cento sessantanove abitanti del comune di Ciriè, provincia di Torino,
1378. Sessantaquattro abitanti del comune di Mergozzo, provincia di Pallanza,
1379. Cento cinque abitanti del comune di Varallo,
1380. Il signor Mina Ottavio, consigliere comunale di Busca,
1381. Il signor Antonio Abbo, consigliere comunale di Ventimiglia,
1382. Il signor Antonio Bianchi, consigliere comunale di Ventimiglia,
1383. Il signor Giuseppe Isnardi, consigliere comunale di Ventimiglia,
1384. Il signor Nicolò Abbo, consigliere comunale di Ventimiglia,
1385. Il Consiglio comunale di Spigno,
1386. Trentotto abitanti del comune di Montegrosso, provincia d'Asti,
1387. Cinquantatré abitanti del comune di Pontecurone, provincia di Tortona,
1388. Sessanta abitanti del comune di Tavagnasco, provincia d'Ivrea,
1389. Sessanta abitanti del comune di Bernezzo, provincia di Cuneo,
1390. Cento cinquanta abitanti del comune di Montaldo di Carpaneto,
1391. Settantun abitanti dei comuni di Valdieri e di Entraque,
1392. Ventotto abitanti del comune di Ozzano, provincia di Casale,
1393. Il sindaco, consiglieri e diversi individui del comune di Ortonovo,
1394. Cento individui del comune di Racconigi, provincia di Saluzzo,
1395. Cento dodici abitanti del comune di Etroubles, provincia d'Aosta,
1396. Cinquantasette abitanti del comune di Aymaville, provincia d'Aosta,
1397. Undici abitanti del comune di Gressoney la Trinité, provincia d'Aosta,
1398. Settantacinque abitanti del comune di Avise, provincia d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1399. Centonove abitanti del comune di San Salvatore, provincia d'Alessandria, compreso il sindaco e consiglieri,
1400. Ottantotto abitanti del comune di Ollomont, provincia d'Aosta (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),

Ricorrono al Senato perchè adotti il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1401. Cinquecento dieci abitanti dei comuni di Lucey, Jongieux, Billième, Rufieux, Chindrieux, Chanaz, St-Innocent, Ontex, Saint-Pierre de Curtille e Conjux, ricorrono al Senato perchè nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi venga fatta espressa eccezione del convento di Altacomba.

1402. I misuratori esercenti nella città d'Asti porgono motivate istanze al Senato onde venire equiparati nell'onorario stabilito dalla legge sulla nuova tariffa giudiziaria ai misuratori delle città dove risiede una Corte d'appello.

1403. Il signor Federico Revelli di Scaramagno produce testimoniali giurati di cinque individui già firmati ad una petizione ch'egli inviò al Senato per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi e che il cappellano D. Pavetti di Bossolo fece loro ritrattare dicendo carpite le firme per

opera di un agente del Governo; supplica quindi il Senato a voler ordinare un'inchiesta a schiarimento delle cose, o di far rimettere le carte al pubblico ministero per l'opportuno procedimento, o quanto meno di unire detto attestato alla dichiara suddetta di ritrattazione per quell'effetto che di ragione.

1404. Gli attuari presso il Magistrato d'appello di Piemonte domandano che, venendo col nuovo Codice di procedura civile soppresso il loro ufficio, sia ad essi applicata la disposizione del regio brevetto 21 febbraio 1835, e che sia dichiarata d'urgenza la discussione della medesima.

1405. Francesco Calusio, già capo-posto della guardia alla Villa della Regina, ripete le sue istanze presso il Senato onde ottenere per di lui mezzo di giustificarsi dalle imputazioni fattegli e venir quindi riammesso in ufficio.

PRESIDENTE. Debbo render conto alla Camera dei seguenti omaggi ad essa fatti:

1° Dal ministro dell'interno, di 110 esemplari delle orazioni recitate in occasione dei solenni funerali delle LL. MM. le regine Maria Teresa e Maria Adelaide, e di S. A. R. il duca di Genova; e delle epigrafi scritte da chi legge per il solenne funerale di S. A. R. il duca di Genova.

2° Dal dottore Fenoglio, di alcuni esemplari di un suo scritto intorno alla formazione di un'assicurazione contro la grandine.

3° Dal dottora Bertani di Genova, d'un suo opuscolo sul cholera.

4° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Novara, di varii esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

5° Dal senatore Luigi di Collegno, di alcune sue considerazioni sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

6° Da un anonimo piemontese, di un opuscolo intitolato: *La presa di Costantinopoli, ossia Il marchese di Monferrato.*

7° Dal dottore Borelli, di tre copie di un suo scritto sull'applicazione dell'elettricità alla navigazione, al commercio e all'industria.

Prima d'intraprendere la discussione sui due progetti di legge dei quali si sono distribuiti i rapporti, e che trovansi all'ordine del giorno, io debbo dare la parola ai due relatori che hanno in pronto i loro rapporti, vale a dire al senatore Jacquemoud, relatore sul progetto di legge riguardante la soppressione dei magistrati del consolato di Torino e Nizza, e la creazione nell'una e nell'altra città di un tribunale di commercio; ed al signor senatore Caccia relatore sul progetto di legge per la facoltà da accordarsi alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario della sua imposta.

Ciò faccio anche coll'intendimento che possa il Senato quindi deliberare, se o no, in vista dell'imperiosa urgenza relativamente al primo di questi due progetti di legge, voglia procedere immediatamente dopo esaurito l'ordine del giorno alla discussione di esso.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEI MAGISTRATI DEL CONSOLATO IN TORINO E NIZZA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud, relatore dell'ufficio centrale, incaricato dell'esame del progetto di legge riguardante la soppressione dei consolati di Torino e Nizza.

JACQUEMoud, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1854.)

PRESIDENTE. Ho già avuto l'onore di accennare come sia imperioso il bisogno di procedere senza indugio alla discussione di questo progetto di legge. Questo bisogno è patente da che si nota che, coll'ultimo giorno di questo mese cessa la giurisdizione consolare e ve ne sottentra un'altra.

Siccome il Senato approvando il Codice di procedura civile ha già approvata la presente legge nella parte sua più sostanziale, così io credo di rendermi interprete della sua intenzione, proponendo che, esaurito l'ordine del giorno presente, voglia passare immediatamente alla discussione del progetto di cui si è udito testè il rapporto e che non sembra debba dar luogo a prolungata discussione.

Chi ciò pensa, voglia levarsi.

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI TORINO AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Caccia, relatore dell'ufficio centrale sul progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Torino ad accrescere il limite ordinario dell'imposta.

CACCIA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1891.)

PRESIDENTE. La natura di questa legge è tale, che penso non sarà necessaria la chiamata al Senato d'una separata adunanza onde discuterla appositamente; quindi io credo che se rimarrà tempo, anche questa legge possa essere discussa senza più: intanto metto ai voti, se o non si possa procedere alla sua discussione immediata.

Chi ciò crede, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN CASO DI SPEDIZIONI ALL'ESTERO; ORDINAMENTO DEGLI USCIERI DELLE CORTI E TRIBUNALI; FACOLTÀ DI CONTRARRE MUTUO ED ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA ALLE DIVISIONI D'IVREA E VERCELLI E ALLE PROVINCIE DI CASALE E VERCELLI; AMPLIAZIONE DEL PORTO DI ARONA.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare quattro progetti di legge già approvati dalla Camera elettiva.

Il primo riguardante le norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per la formazione degli atti pubblici contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile nell'interesse dei militari e di altre persone che trovinsi al seguito dell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1911.)

Il secondo, l'ordinamento degli uscieri presso le Corti di appello, tribunali e giudicature. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1797.)

Il terzo concernente la facoltà alla divisione amministrativa d'Ivrea di oltrepassare il limite ordinario della sua imposta durante un decennio. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1896.)

Il quarto, la facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli di contrarre un mutuo passivo per sopperire alle spese del 1855, ed alle provincie di Casale e di Vercelli di eccedere nello stesso anno il limite ordinario della loro imposta speciale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1896.)

Ho anche l'onore di presentare a nome del mio collega il ministro dei lavori pubblici un progetto di legge per una maggiore spesa di lire 300,000 occorrente per l'ampliamento del porto di Arona. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1622.)

PRESIDENTE. Di questi cinque progetti di legge, della presentazione dei quali io do atto, si farà pronta stampa, quindi distribuzione negli uffici.

Il ministro mi fa conoscere come l'ultima legge, presentata a nome del ministro dei pubblici lavori, esiga urgenza; conseguentemente io interrogherò il Senato se intenda di dichiarare d'urgenza il suddetto progetto di legge.

Chi approva l'urgenza, voglia levarsi.

(È approvata.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA TARIFFA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE.

PRESIDENTE. La prima legge che cade in discussione è quella riguardante l'approvazione della nuova tariffa giudiziaria in materia civile. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1754.)

Io dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, avvertendo ad un tempo la Camera, come coloro i quali vogliono fare qualche appunto sugli articoli di essa tariffa debbono prendere la parola nella discussione generale, altrimenti si crederà che tacitamente è approvata, e non si metterà in votazione che il solo articolo della legge che la riguarda.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola.

Il relatore dell'ufficio centrale si tiene in obbligo di far conoscere al Senato come, oltre le due petizioni accennate nella relazione, altre pur vennero presentate, le quali per altro non mutano nè punto nè poco lo stato delle cose.

Una delle petizioni di cui è cenno nella relazione è stata presentata dagli attuari presso il magistrato d'appello di Casale; altra lo venne ora dagli attuari presso il magistrato d'appello di Torino, i quali muovono lamento che la loro condizione non sia dall'attuale signor ministro guardasigilli valutata egualmente che lo fu dagli onorevoli suoi predecessori.

Da questi erasi riconosciuto formalmente che gli attuari anche aventi piazza dovevano essere considerati (come erano stati in vari testi della legislazione anteriore) quali veri funzionari pubblici, che cioè si riguardava il loro servizio prestato non ai privati ma al pubblico, facendo essi le funzioni di segretario nelle cause: donde si conchiudeva essere gli attuari reputati degni del trattamento di cui nel noto regio brevetto del 1835, secondo il quale ove il posto di un impiegato sia soppresso, all'impiegato si accorda una sovvenzione d'aspettativa fino alla concessione d'altro impiego; o se per ragione d'età o di malattia non è più in grado di prestare ulteriore servizio, una pensione di riposo: laddove il ministro attuale ereditate che questi funzionari non debbano essere considerati come veri funzionari pubblici, e quindi non sia loro applicabile il disposto dell'accennato regio brevetto del 1835: bensì gli affido che trovandosi

vacante qualche piazza da segretario di tribunale o di giurisdizione, esso li avrebbe preferiti.

L'ufficio centrale stimò di non dover entrare nel punto di diritto, se, giusta i proprii e rigorosi termini della legge, gli attuari abbiano o no da considerarsi come ufficiali pubblici, degni perciò di godere del favore dell'accennato regio brevetto; osservò bensì che militava a favore di essi una evidente ragione d'equità, per cui dopo aver essi prestato servizio finora, trovandosi o invecchiati, o in istato di malattia, abbia il Ministero da provvedere loro o con altro impiego o con quell'altro qualsiasi modo che avviserà più conveniente.

Questa medesima conclusione l'ufficio centrale la ripete per la nuova petizione degli attuari presso il Magistrato d'appello di Torino, non che degli attuari presso il Magistrato d'appello di Genova, i quali ultimi aggiungono cosa che deve loro tornare a tutto vantaggio, cioè che essi non hanno piazza e che in conseguenza, quanto a loro, è più rigorosamente vero, che sono funzionari pubblici, cui possa e debba applicarsi il disposto del narrato regio brevetto.

Comunque però la cosa abbia a considerarsi, l'ufficio centrale conchiude pel rinvio delle petizioni tutte degli attuari e di Casale e di Torino e di Genova al ministro guardasigilli per quei riguardi di cui le crederà meritevoli.

Mi pare perciò che sarebbe opportuno d'interrogare il Senato se consenta a questo rinvio, prima di entrare nella discussione della legge, alla quale realmente non ha relazione diretta questa domanda degli attuari, avendo la legge solamente fornito occasione alla domanda da mettersi sotto gli occhi del Ministero.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor guardasigilli.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Due sono le questioni che possono insorgere circa le petizioni che vennero presentate dagli attuari: la prima è, se essi abbiano rigorosamente diritto ad una pensione a termini della legge del 1835; la seconda, se nel caso in cui non abbiano diritto alla pensione, il Governo debba tuttavia aver riguardo alla posizione loro.

Quanto alla prima, io ho esternato già in altro recinto quale sia la mia opinione; io non credo, cioè, che nella loro qualità di attuari, i quali erano semplicemente investiti di un ufficio pubblico che esercitavano nel loro interesse....

SCLOPIS. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.nè prestavano servizio allo Stato, io non credo, dico, che abbiano questa ragione; e penso inoltre che sia perfettamente fuori del caso di sollevare tale questione od in questo, od in altro recinto.

La legge del 1835 determina quali siano le persone a cui si appartenga il diritto di ottenere la pensione, ed esiste una Commissione, la quale è incaricata di esaminare se chi domanda la pensione si trovi nelle condizioni volute da quella legge per ottenerla.

Qualunque però siasi la mia opinione, della quale non debbesi ora far caso, io non incontro difficoltà alcuna d'assumere l'impegno dinanzi al Senato di trasmettere alla detta Commissione la petizione degli attuari.

Se egli si troveranno nelle condizioni volute dalla legge del 1835 per ottenere la pensione, dal canto mio certamente non si opporranno ostacoli a che la loro domanda abbia effetto, ed assicuro anzi il Senato che di

ciò sarei molto soddisfatto, perchè provvisti che fossero di una pensione, gli attuari sarebbero meno insistenti a chiedere altri impieghi, e specialmente le segreterie, che fossero per rendersi vacanti; perocchè egli è certo che, in difetto di pensione, il Governo si crederebbe più strettamente obbligato ad impiegarli.

Da questo lato mi pare che non vi possa essere dissenso.

Quanto all'altro punto, se nel caso che la Commissione incaricata d'esaminare se gli attuari abbiano diritto alla pensione non creda appoggiata la loro domanda, sieno tuttavia meritevoli di riguardo, io dichiaro apertamente dinanzi al Senato che in verità li reputo meritevoli di speciale considerazione, e prendo l'impegno che tuttavolta si renda vacante qualche posto di segreteria a cui possano aspirare, ed abbiano essi la capacità di esercitarla, saranno per tale impiego preferiti. Del rimanente io non saprei in qual altro modo soddisfare agli attuari, non essendo certamente in facoltà del Governo di assegnar loro delle pensioni se non vi hanno diritto in forza di legge; ed il Senato sa meglio di me che il Governo non ha facoltà di disporre del denaro delle finanze, oltre alle spese stanziare in bilancio; e che sotto il titolo delle pensioni non essendovi fondi destinati per gli attuari che rimangano privi del loro impiego, il Governo è impossibilitato a conceder loro alcuna pensione o sussidio.

Io credo di aver con ciò sufficientemente appagato il desiderio della Commissione, sembrandomi che le sue conclusioni mirassero a questo scopo.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Sclopis.

SCLOPIS. Io mi alzo per appoggiare quanto diceva il relatore dell'ufficio centrale in proposito degli attuari.

Io veramente non posso dividere l'opinione dell'attuale guardasigilli, contraddetto dall'opinione dei suoi predecessori, che gli attuari presso gli antichi Senati e le odierne Corti d'appello non sieno impiegati governativi. Io vedo che l'attuario ha uno stabilimento dato dal Re, e vedo che le sue funzioni non sono funzioni di volontario contatto colle parti, ma sono funzioni determinate dalla procedura. Quando la procedura si faceva tutta presso i magistrati, i notai dei magistrati erano gli attuari. Dunque gli attuari vestivano un carattere analogo a quello di segretari, a quello di funzionari necessari per la spedizione delle cause.

Consequentemente io credo che gli attuari, conformemente all'opinione degli altri guardasigilli, debbono essere considerati come funzionari pubblici investiti d'impiego con decreto o provvidenza regia, e per conseguenza per nulla diversi da quelli che non aveano una provvisione dal Governo, ma che ritraevano dall'uso del loro impiego una sufficiente remunerazione.

Ai tempi antichi questo era uso comune, ed anche il magistrato era retribuito in grandissima parte per diritti incerti, i quali venivano a compiere la retribuzione che ora sotto il nome di stipendio fu assunta dal Governo.

Io quindi credo che, come regi impiegati, gli attuari dei vari magistrati di appello abbiano un diritto positivo ai riguardi del Governo; dico riguardi, perchè non voglio entrare nell'esame se sia applicabile a questi attuari il regio brevetto del 1835, brevetto tassativo e che potrebbe per conseguenza dirsi non estensibile agli attuari.

Ma qui sorge una grave questione, cioè: che quando si tratta di soppressione d'impiego il Governo è in dovere di pensare a mettere in qualche assetto l'esistenza di quegli impiegati che senza loro colpa, ma per fatto del Governo,

perdono la loro esistenza. E penso che in tutti i Governi bene ordinati non si possa mai tollerare che per un fatto indipendente dalla volontà o dagli atti dell'individuo, quando un individuo non ha demeritato nell'esercizio del suo impiego, questi debba essere ridotto ad elemosinare ove non posseda del proprio, e tale sarebbe la condizione degli attuari. E per conseguenza se non un'applicazione del brevetto del 1835, io avrei desiderato che si fosse pensato nella stessa legge della tariffa a provvedere in qualche modo, perchè, fino a che fossero provveduti di un'onesta sussistenza mediante corrispondenza di lavoro, gli attuari non fossero messi, come si suol dire, sulla via.

Non è questo il modo di considerare i lunghi lavori, lavori, dirò, non di grande eminenza, ma di grandissima fiducia; tanto è vero che gli attuari erano depositari non solo dei titoli più preziosi, ma di oggetti di valore, insomma erano i veri depositari della fede pubblica presso i magistrati. Io scorgo a malincuore rompersi questa esistenza senza portare loro nemmeno un pensiero non dirò di remunerazione, ma di assegnazione di quel tanto che loro sia necessario per vivere.

Osservate, o signori, che molti di questi impiegati sono già provetti d'età, che non avranno per conseguenza veri mezzi di poter entrare in altra carriera. Ho sentito con soddisfazione dall'onorevole signor ministro guardasigilli che loro si prometta quando che sia di essere nominati ad una segreteria di giudicatura; questa offerta di segreteria di giudicatura per molti equivarrebbe però ad un diniego assoluto di onesta sussistenza, perchè sicuramente un uomo logoro, avanzato in età, non è più adatto a quel servizio continuo di lavoro che esigesi nelle segreterie di giudicatura, non potrà assoggettarsi a quel nuovo dovere, e gli converrà di rinunciare al sostentamento piuttosto che mal sostenere le parti che gli si vogliono affidare. Per conseguenza per quanto so e posso, per una lunga esperienza che ho avuto l'onore di avere nel corso della mia carriera nella magistratura, raccomando al Senato questa istanza che fanno nella loro petizione gli attuari delle quattro Corti d'appello.

E poichè ho parlato dei segretari di giudicatura, io credo di compiere un debito di giustizia, debito di giustizia radicato in me dalla lunga convinzione in cui sono che la maggior parte dei segretari di giudicatura non hanno una retribuzione sufficiente al lavoro che sono tenuti di fare per le funzioni di cui sono incaricati, perciò pregherò il Ministero di voler provvedere nel termine il più breve e nel modo il più conveniente a che i segretari di giudicatura siano sufficientemente retribuiti. E quando dico sufficientemente retribuiti non parlo di larghezze, parlo solamente di quel tanto che è necessario perchè un uomo possa vivere decentemente, impiegando tutto il suo tempo nelle pubbliche funzioni, poichè nelle condizioni in cui sono una gran parte dei segretari di giudicatura, accade che facciano dei soprusi e che manchino al loro dovere. Non bisogna mai tollerare che uomini incaricati di funzioni pubbliche si trovino in quel bivio.

Io protesto davanti al Senato che se non si pensa a provvedere in un modo un po' più soddisfacente ad una gran parte dei segretari di giudicatura, non solamente si manca a quanto si deve per debito di giustizia a quei funzionari, ma si compromette il pubblico servizio.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Poichè ho dichiarato di non avere alcuna difficoltà di trasmettere alla Commissione incaricata di esaminare le dimande aventi

per oggetto pensioni di ritiro la petizione presentata dagli attuari, io non entrerò nella discussione che pare abbia inteso di sollevare l'onorevole senatore Sclopis, se essi attuari vi abbiano o non diritto. Se vi avranno diritto, la Commissione proporrà, giacchè io non intendo di opporre ostacoli, la determinazione da prendersi in proposito; e quindi mi pare che in ciò l'onorevole signor senatore Sclopis non possa dissentire dal Ministero.

Ma egli diceva: se la legge del 1835 non attribuisce cotesto diritto agli attuari, bisognava farne cenno nella presente tariffa, ed aggiungervi un articolo per cui si assegnasse loro una pensione.

Parmi che il senatore Sclopis, qual membro della Commissione incaricata di esaminare il Codice di procedura civile, avrebbe potuto in quella circostanza assai meglio che ora prevedere questo caso....

SCLOPIS. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. perchè non è la tariffa che faccia cessare l'ufficio degli attuari; essa non ha altro oggetto che di stabilire i diritti dovuti per gli atti giudiziari. Le funzioni degli attuari vengono bensì a cessare per effetto della nuova procedura, nella quale si trovano ommessi. Allora adunque che trattavasi dell'approvazione del nuovo Codice, sarebbe stato momento più opportuno che non sia il presente per mettere in deliberazione se bisognasse assegnare una pensione agli attuari che venivano ad essere privi dell'ufficio.

Del rimanente, io credo che sia molto grave la questione, se agli attuari debba assegnarsi uno stipendio o pensione, perchè l'ufficio che esercitano non ha propriamente per oggetto il servizio dello Stato, e quindi non possono essere pareggiati a coloro che, trovandosi agli stipendi dello Stato hanno il diritto d'ottenere una pensione, per ciò solo che venga soppresso l'impiego di cui trovansi investiti.

Entrando, o signori, in questa via di concedere indennità tuttavolta che per disposizione di legge e nell'interesse generale dello Stato l'esercizio di certe funzioni, che sono professionali, venga a cessare, noi aggraveremmo senza legittimo motivo le finanze e le ridurremmo ad una condizione insopportabile.

Ma, lo ripeto, non parmi sia questo il momento opportuno di trattare simile questione.

Quanto alla condizione dei segretari, come ebbi già ad avvertire nella Camera dei deputati, porto fiducia che i diritti stabiliti nella presente tariffa riusciranno più che sufficienti anche per la massima parte, e quasi la totalità dei segretari di mandamento.

Ho dichiarato ancora che, se rimarrò convinto che alcuni di questi segretari non possano conseguire dal loro ufficio quanto basti per vivere onestamente, io non sarò alieno dal proporre al Parlamento lo stanziamento d'una somma destinata ad assegnar loro un sussidio; ma non credo che sia attualmente il caso di aumentare i diritti relativi agli atti spettanti al loro ufficio. Per altra parte tali diritti io li credo proporzionati alla qualità degli atti, e finchè l'esperienza non venga a dimostrarli insufficienti, non è conveniente di aumentarli.

La tariffa, come viene proposta, non è che provvisoria; essa cadrà di nuovo sotto esame allora quando andrà in revisione il Codice di procedura civile, cioè nella sessione parlamentare del 1858. E tuttavia, se nell'intervallo l'esperienza mostrerà che i diritti fissati dalla tariffa non bastino ad una gran parte dei segretari di mandamento, allora si

potrà modificarla e si potrà anche determinare se venga assegnare ai segretari uno stipendio, destinando all'uopo certi diritti di segreteria, e senza aggravare di soverchio le finanze.

Se oggi il Ministero venisse proponendo una legge intesa ad assegnare uno stipendio a tutti indistintamente i segretari delle Corti d'appello, dei tribunali e delle giudicature mandamentali, la condizione dell'erario resterebbe quanto mai aggravata; ed io non so se l'incameramento di certi diritti potrebbe compensarlo della spesa.

Per venire ad una simile deliberazione è necessario ad ogni modo che si faccia un esperimento della nuova procedura e della tariffa.

Assicuro l'onorevole senatore Sclopis, che la condizione di questi segretari mi sta veramente a cuore, ma mi sta pure a cuore l'interesse delle finanze, perocchè non si potrebbero favorire di troppo i segretari senza aggravare di soverchio la condizione delle finanze.

Prego adunque il Senato a non volersi fermare più oltre sopra questa petizione, e di passar oltre alla discussione della legge.

DE MARCHERITA, relatore. L'ufficio centrale pensa che non era il caso di parlare dell'attuale domanda degli attuari perchè loro si provvedesse, nè del Codice di procedura civile, nè tanto meno nella tariffa.

In quello è regolata la forma degli atti giudiziari; in questa si determinano le retribuzioni da darsi per ciascuno degli atti di competenza di codesti ufficiali. Non era dunque il caso, ripeto, nè nel Codice di procedura civile, nè in occasione della votazione della tariffa giudiziaria, di occuparsi di questi funzionari che debbono cessare dal loro servizio quando sarà messo in vigore il Codice e la tariffa che fa seguito.

È il caso bensì di un provvedimento speciale determinato se non dalla qualità di veri funzionari pubblici, che inclini l'ufficio stesso a ravvisare non del tutto sformita di fondamento nelle basi dei regolamenti che concernevano questi funzionari, ma solo a termini delle leggi generali d'equità e di giustizia, le quali male acconsentono che coloro i quali per lunga serie d'anni si sono consacrati a questo faticoso e delicato ufficio, sieno per l'avvenire, senza loro fatto o colpa privati del loro impiego e lasciati nella indigenza dal Ministero.

Insiste perciò l'ufficio centrale perchè si ordini l'invio di queste suppliche al ministro guardasigilli, affinchè, previo l'avviso della Commissione, come egli ha dichiarato, senta se essi abbiano diritto ai benefici portati dal regio brevetto del 1835, e in caso d'opinione contraria, egli veda di dare quei provvedimenti che nella sua giustizia, e secondo quelle regole generali che ho accennate, devono necessariamente aver luogo a favore di questi funzionari, i quali per verità meritano grande compassione.

SCLOPIS. Il signor guardasigilli mi ha gentilmente avvertito che avrei dovuto far caso di queste considerazioni mentre io faceva parte della Commissione per l'esame del Codice di procedura civile.

Ad una parte di questa obiezione personale a me ha già favorito di rispondere l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, notando come là non fosse il sito; all'altra parte rispondo, citando a testimonio l'onorevolissimo signor guardasigilli, il quale, spero, non avrà dimenticato come nelle varie conferenze che si tennero nella Commissione con l'intervento dell'onorevolissimo guardasigilli, io fossi uno di quelli che credevano necessario che l'entrata in

esecuzione del Codice di procedura civile fosse accompagnata da molte più leggi, che non lo sia la presente. Insistetti grandemente ed in seno alla Commissione, ed in pubblica adunanza del Senato, perchè precedesse all'esecuzione del Codice di procedura civile una legge organica sopra il collegio dei causidici, una legge di disciplina per gli avvocati, infine che si preparasse il personale in modo conveniente alla innovazione grandissima che si faceva nel sistema del nostro rito giudiziario.

Io avrei creduto, e credo ancora, che con questo mezzo di varie leggi che avrebbero accompagnata l'esecuzione del Codice di procedura civile, si sarebbero evitati anticipatamente molti inconvenienti che probabilmente si manifestarono fra pochi mesi.

Ma quando dissi che credeva che si sarebbe provveduto all'occasione della tariffa, è perchè, considerando io come debito di giustizia il provvedere a questi individui, poteva ragionevolmente supporre che con le leggi stesse, o con disposizioni transitorie, o con una legge a parte, si fosse il Ministero fatto carico di questa circostanza di persone, di impiegati.

Io dirò francamente, che sono molto preoccupato dell'esistenza degli impiegati, e credo che gli impiegati, a cui non si pensa, non diventeranno sicuramente i migliori; io credo che il tenerne poco conto all'occasione che si ritirano dal servizio, involontariamente e non per demerito, non sia un merito che acquisti il Governo.

Mi occorre di avvertire, quanto alle ultime parole pronunziate dall'onorevolissimo guardasigilli, che se a lui preme molto più la condizione delle finanze che non la condizione particolare dei segretari di giudicatura, a me preme anzi tutto la ragione principalissima della giustizia e del servizio pubblico, quindi ove il servizio pubblico o la giustizia non sia rispettata, allora io tengo in seconda fila e la ragione delle finanze e la ragione degli individui. Non è punto per aggravare le finanze, è per assicurare il servizio che io parlo.

Io prego il signor guardasigilli di volersi informare da quanti ebbero l'ordine di sedere alla direzione della magistratura da vent'anni a questa parte; e tutti, sono certo, faranno coro a quello che io diceva, che faceva bisogno di migliorare la condizione di questi impiegati per averli buoni, e quindi togliere gravi inconvenienti; perchè non si troveranno persone che vogliono mettersi al cimento di morir di fame e di lavorar tutto il giorno.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Risponderò due parole all'onorevole senatore Sclopis, osservando ch'io non ho detto che mi stesse più a cuore la condizione delle finanze di quella degl'impiegati; ho detto che la condizione delle finanze mi stava ugualmente a cuore. Per me non si è fatto un confronto fra una condizione e l'altra, e non si è posposta la condizione dell'impiegato agli interessi delle finanze. Non veggio tuttavia ragione perchè l'interesse delle finanze debba essere posposto a quello degli impiegati.

Del resto, io ripeto ciò che ho detto, che, senza aver mestieri d'eccitamenti, al Governo sta a cuore la condizione degl'impiegati, e particolarmente per ciò che riflette la magistratura lo dimostra il progetto di legge che già venne presentato, col quale quasi tutti gli stipendi della magistratura, e quelli specialmente delle cariche inferiori della medesima ricevono aumenti.

E così mi pare che non solo in parole, ma in fatti ho dimostrato che la sorte degli impiegati mi sta realmente a cuore.

Diceva l'onorevole senatore Sclopis che si vogliono mettere questi impiegati in mezzo ad una via; ma ho già risposto che se gli attuari debbono essere pareggiati agli impiegati, e se, a giudizio della Commissione incaricata di tale esame, avranno diritto alla pensione, l'otterranno. Ma se invece gli attuari non potessero a niun patto essere annoverati fra gli impiegati, l'osservazione dell'onorevole senatore Sclopis non potrebbe applicarsi al Ministero.

Non aggiungo di più, perchè trattasi di una questione affatto estranea alla discussione, che si restringe alla tariffa, e non concerne per nulla nè gli attuari, nè gli altri impiegati della magistratura.

PRESIDENTE. Per dar termine a questa discussione accidentale, che non è veramente connessa con la legge che ci occupa, debbo mettere ai voti la proposizione fatta dall'ufficio centrale, vale a dire che le pétizioni degli attuari dei diversi magistrati d'appello sieno inviate al ministro guardasigilli per quei riguardi di cui le crederà meritevoli.

Chi stima di approvare le conclusioni prese dall'ufficio centrale, voglia rizzarsi.

(Sono approvate.)

Domando anche il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

Chi intende passare alla discussione dell'unico articolo che compone questa legge, voglia levarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

* **PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Domandai la parola relativamente a quell'espressione: « nella sessione parlamentare dell'anno 1858. »

Mi pare che il signor guardasigilli avrebbe dovuto sapere che le sessioni parlamentari alle volte si prolungano talmente, che possono recare la differenza di un anno o due. Sarebbe più a proposito dire: nella sessione del 1858.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Qualunque sia la sessione, si intende quella parlamentare dell'anno 1858. D'altronde, se durasse due anni, la sessione che viene appresso prende la data dell'anno successivo; di modo che non credo che questo inconveniente possa verificarsi.

Se basta la mia dichiarazione, non avrò difficoltà alcuna di proporre la revisione della tariffa nell'anno 1858, se allora sarò ancora ministro.

DI CASTAGNETO. Facevo questa osservazione perchè attualmente siamo solo nella sessione del 1853 e già corre l'anno 1855.

Ora la differenza di due anni ha una grande importanza.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni si intende che la Camera vuol procedere oltre.

Do lettura dell'articolo unico:

« Le tariffa annessa alla presente legge pei diritti dovuti ai giudici di mandamento, ai segretari ed agli uscieri, e per gli onorari degli avvocati, procuratori e periti, nonchè per le altre spese riguardanti le materie contemplate nel Codice di procedura civile, stato promulgato colla legge 16 luglio 1854, ed altre relative, è approvata, ed avrà esecuzione cominciando col giorno 1° di aprile 1855.

« Nella sessione parlamentare dell'anno 1858 sarà posta in deliberazione la revisione di essa tariffa, insieme con quella del detto Codice di procedura civile. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO AI COMMISSARI DI LEVA.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge che cade in discussione è quello riguardante lo stabilimento di nuovi commissari di leva, sul quale dichiaro aperta la discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1790.)

DI COLLEGGIO GIACINTO, relatore. Prima che si venga alla discussione della legge sulla quale io era stato incaricato di riferire, debbo scusarmi presso l'ufficio centrale e presso il Senato di un'ommissione che ha avuto luogo nella relazione che fu distribuita. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1793.)

I commissari di leva erano già oggetto di una disposizione speciale nella legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari. L'ultimo alinea dell'articolo 22 di tal legge è così concepito :

« Il servizio prestato dai commissari di leva in questa loro qualità è per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo. »

Il quale primo alinea dice :

« Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti per il conseguimento del *minimum* della pensione. »

Questa disposizione si riferisce ai servizi resi dagli antichi commissari di leva, a quelli cioè anteriori alla legge 14 maggio 1851, e non ha relazione propriamente colla disposizione che siamo chiamati a sancire quest'oggi.

Ho creduto dover fare di ciò menzione per dimostrare come in ogni tempo i servizi dei commissari di leva sono stati oggetto di disposizioni speciali.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri la parola per la discussione della legge non ho che a leggere gli articoli che la compongono e metterli ai voti.

« Art. 1. I commissari di leva, che a tenore dell'articolo 15 della legge del 20 marzo 1854 devono essere istituiti in ogni provincia dello Stato, saranno scelti preferibilmente fra gli ufficiali militari ed altri impiegati dell'Amministrazione della guerra giubilati od in riforma. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli stipendi e le indennità di trasferta dei commissari di leva saranno regolati in conformità della tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli stessi commissari potranno cumulare la pensione di giubilazione o di riforma collo stipendio loro assegnato a termini dell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 4. Venendo i commissari predetti dispensati dall'ulteriore esercizio delle loro funzioni, potrà loro concedersi un aumento della pensione, in modo però che tale aumento non ecceda il tre per cento dello stipendio loro assegnato, nella qualità di commissario, per ogni anno di servizio prestato nella qualità medesima.

« Tale aumento non potrà mai essere concesso nel caso di rimozione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per l'eseguimento della presente legge sarà aggiunta al bilancio 1855 del Ministero degli interni la complessiva somma di lire 44,740 da applicarsi e ripartirsi nel modo seguente :

CATEGORIA 16, <i>Personale delle intendenze provinciali: stipendio dei commissari</i>	L. 29,100
— 17, <i>Indennità di trasferta e spese di cancelleria</i>	> 15,640
	Totale . . . L. 44,740

(È approvato.)

(Vedi la *Tabella degli stipendi e delle indennità*, volume *Documenti*, pag. 1793.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEI MAGISTRATI DEL CONSOLATO E LA CREAZIONE DI UN TRIBUNALE DI COMMERCIO NELLE CITTÀ DI TORINO E DI NIZZA.

PRESIDENTE. A seconda del voto emesso dalla Camera, pongo in discussione il progetto di legge riguardante la soppressione dei magistrati del Consolato di Torino e di Nizza e la creazione di un tribunale di commercio in ambe queste città, sul quale progetto dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1847.)

Se non chiedesi la parola passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. I magistrati del Consolato di Torino e di Nizza cesseranno dalle loro funzioni il 31 marzo 1855, e rimarranno da tale giorno soppressi. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il 1° aprile 1855 nelle città di Torino e di Nizza entrerà in funzione un tribunale di commercio che il Governo è autorizzato ad istituire in ciascuna di dette città, osservate, quanto alla loro composizione, le norme stabilite nel libro quarto, titolo primo, del Codice di commercio, ommesso solo ed intanto l'ufficio del consultore legale contemplato nell'articolo 663 del detto Codice. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio istituiti in Torino e Nizza saranno a carico delle rispettive provincie a cominciare dal 1° del 1856. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le cause criminali e correzionali che i magistrati del Consolato di Torino e Nizza lasceranno indecise saranno proseguite e giudicate dalle Corti d'appello e dai tribunali provinciali a cui apparterranno, secondo le regole di competenza stabilite nel Codice di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le cause civili state introdotte in via di appellazione o pendenti in via di rinvocazione avanti ai detti magistrati del Consolato, che si troveranno indecise il 1° aprile 1855, saranno portate mediante un atto di citazione avanti alle Corti d'appello di Torino e di Nizza, e saranno ulteriormente instrutte e spedite a mente dell'articolo 583 del Codice di procedura civile.

« Le cause vertenti in prima istanza saranno continuate davanti ai tribunali di commercio da istituirsi, senza necessità di nuova citazione. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 300, anche nelle città ove trovasi istituito un tribu-

nale di commercio, saranno giudicate dai giudici di mandamento, salvo l'appello, a mente del 2° alinea dell'articolo 685 di detto Codice di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il detto articolo 685 nella parte riguardante la giurisdizione attribuita al giudice di settimana è abrogato.

« Sono parimenti abrogate le lettere patenti 24 aprile 1843. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI TORINO AD ECCEDERE IL LIMITE ORDINARIO DELLA SUA IMPOSTA.

PRESIDENTE. Resta che, a seconda del voto emesso dal Senato, si metta in discussione il progetto di legge riguardante l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario delle imposte, sul quale dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1889.)

Non chiedendosi la parola, darò lettura dell'articolo unico di cui si compone il progetto:

« La divisione amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire nell'anno mille ottocento cinquantacinque un'imposta di un milione di lire per far fronte alle spese dello stesso esercizio, comuni a tutte le provincie che la compongono, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti in seduta del 22 novembre mille ottocento cinquantaquattro. »

(È approvato.)

Si procede ora per atti separati allo squittinio delle quattro leggi state approvate, cominciando dalla tariffa giudiziaria.

Risultato della votazione:

Votanti 58
Voti favorevoli 57
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Viene ora la legge sui commissari di leva.

Risultato della votazione:

Votanti 55
Voti favorevoli 54
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Si procede alla votazione della legge sulla soppressione del magistrato del Consolato di Torino e Nizza, e la creazione di un tribunale di commercio in quelle due città.

Risultato della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 55
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Si passa in ultimo alla votazione della legge che dà facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario delle imposte.

Risultato della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 45
Voti contrari 12

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.